

**DELIBERAZIONE 5 APRILE 2013
145/2013/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA PARTE DEGLI
ONERI DERIVANTI DAI CREDITI NON RISCOSSI, DA RICONOSCERE AL RESPONSABILE
DEL BILANCIAMENTO GAS, PER IL PERIODO 1 DICEMBRE 2011 – 23 OTTOBRE 2012**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 aprile 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, di approvazione del codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 351/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 351/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 444/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2012, 470/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2013, 144/2013/E/gas (di seguito: deliberazione 144/2013/E/gas) e il *“Resoconto dell'istruttoria conoscitiva relativa alle modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e delle zioni adottate a tutela del sistema relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012, avviata con deliberazione 282/2012/R/gas,*

successivamente estesa al periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012 con la deliberazione 444/2012/R/gas” (di seguito: Resoconto).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l’Autorità ha definito la disciplina di merito economico del bilanciamento del gas naturale, che trova applicazione dal 1 dicembre 2011;
- la medesima deliberazione, all’articolo 11, prevede che il responsabile del bilanciamento organizzi e gestisca un sistema di garanzie a copertura dell’esposizione del sistema nei confronti dell’utente (di seguito: sistema di garanzie), sulla base di modalità e condizioni stabilite nel proprio codice di rete, in conformità ai criteri definiti in detto articolo;
- al riguardo, il comma 11.10, della deliberazione ARG/gas 45/11 prevede che, qualora emergano *“costi connessi a crediti non recuperabili per l’insolvenza degli utenti dal bilanciamento non coperta dal sistema di garanzie, il responsabile del bilanciamento ne dà comunicazione all’Autorità che ne definisce le modalità di recupero attraverso un apposito corrispettivo”*;
- con la deliberazione ARG/gas 155/11, l’Autorità ha, tra l’altro:
 - approvato le modifiche del codice di rete di Snam Rete Gas, funzionali all’avvio del sistema di bilanciamento di merito economico (punto 1), ivi compresa la disciplina del sistema di garanzie (punto 3);
 - istituito, al fine di gestire le esigenze relative ai costi connessi al bilanciamento del sistema del gas, inclusi quelli di cui al richiamato comma 11.10 della deliberazione ARG/gas 45/11, un corrispettivo unitario variabile CV^{BL} a copertura di tali oneri (punti 10 e 11), nonché un relativo fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), alimentato dal predetto corrispettivo (punti 11 e 12);
 - rinviato a successivo provvedimento la regolazione delle modalità con cui il responsabile del bilanciamento recupera, presso la Cassa, gli oneri connessi ad eventuali crediti non riscossi del bilanciamento (punto 14);
 - definito modalità transitorie per la gestione dei predetti oneri, anche nelle more della adozione del predetto provvedimento (punto 15);
- per il periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012, la disciplina attuativa del sistema di garanzie non ha operato, in quanto è stata sospesa, con espressi effetti *erga omnes*, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia; una nuova disciplina, approvata dall’Autorità con deliberazione 181/12, ha potuto trovare applicazione solo con effetto dal 1 giugno 2012;
- con riferimento al predetto periodo di non operatività del sistema di garanzie, Snam Rete Gas, in qualità di responsabile del bilanciamento:
 - a. ha segnalato la presenza di condotte anomale da parte di operatori che, da un lato, registravano sul Sistema PSV transazioni per quantitativi rilevanti in prelievo non bilanciati dalle necessarie immissioni e, dall’altro lato, omettevano di pagare i conseguenti corrispettivi di bilanciamento;
 - b. ha evidenziato, ai fini dell’eventuale riconoscimento degli oneri connessi, che, in base alla situazione aggiornata al 7 giugno 2012, i crediti non riscossi del bilanciamento, maturati dall’1 dicembre 2011, ammontavano complessivamente a 284 milioni di euro (comprensivi di IVA);

- con riferimento alle anomalie segnalate nei termini di cui alla precedente lettera (a), l’Autorità, con la deliberazione 282/2012/R/gas, ha avviato un’apposita istruttoria conoscitiva al fine di approfondire il fenomeno e verificare eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti per i seguiti di competenza (di seguito: Istruttoria Conoscitiva);
- con riferimento all’esposizione segnalata da Snam Rete Gas, nei termini di cui alla precedente lettera (b), l’Autorità ha adottato misure volte a alimentare il sopra richiamato fondo, da un lato e, dall’altro, ha previsto che i crediti da riconoscere al responsabile del bilanciamento siano definiti tenendo conto degli elementi acquisiti nell’ambito dell’Istruttoria Conoscitiva, per individuare le diverse responsabilità che hanno determinato i crediti non riscossi, nonché dei crediti eventualmente recuperati;
- in particolare, con la deliberazione 351/2012/R/gas, l’Autorità ha definito misure puntuali per la gestione degli oneri esposti da Snam Rete Gas, con riferimento, tra l’altro, al dimensionamento del corrispettivo CV^{BL}, nonché alla definizione temporanea e provvisoria del livello massimo erogabile dalla Cassa;
- a quest’ultimo riguardo, inoltre, il punto 9, della deliberazione 351/2012/R/gas rinvia a successivo provvedimento, da adottare “*anche sulla base degli esiti dell’Istruttoria Conoscitiva*”, la determinazione della quota parte degli oneri che possono essere riconosciuti al responsabile del bilanciamento, rispetto ai crediti non riscossi relativi alle partite economiche insorte nel periodo oggetto dell’Istruttoria medesima;
- infine, anche alla luce di nuovi elementi emersi con riferimento a un operatore che ha presentato fideiussioni sconosciute dall’istituto emittente, con la deliberazione 444/2012/R/gas, l’Autorità ha esteso il periodo oggetto dell’Istruttoria Conoscitiva sino al 28 ottobre 2012; ciò comporta che anche i crediti maturati da Snam Rete Gas per l’erogazione del servizio di bilanciamento in tale periodo, costituiscono oggetto del provvedimento, di cui al punto 9, della deliberazione 351/2012/R/gas;
- l’Istruttoria Conoscitiva si è chiusa con la deliberazione 144/2013/E/gas e i suoi esiti sono illustrati nel Resoconto.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione della quota parte degli oneri che possono essere riconosciuti a Snam Rete Gas, rispetto ai crediti complessivamente non riscossi relativi alle partite economiche insorte nel periodo oggetto dell’Istruttoria Conoscitiva, il punto 9, della deliberazione 351/2012/R/gas prevede che siano tenuti in considerazione gli esiti dell’Istruttoria Conoscitiva;
- a tal fine, il Resoconto analizza anche gli strumenti di cui disponeva il responsabile del bilanciamento a tutela dell’integrità del sistema rispetto alle anomalie segnalate ed esamina le concrete modalità e le tempistiche con cui Snam Rete Gas ne ha fatto ricorso al fine di ridurre l’ammontare complessivo dei crediti non riscossi; in tale prospettiva, infatti, non possono essere interamente riconosciuti (e quindi posti interamente a carico del sistema) quegli eventuali oneri conseguenti al mancato compimento, da parte di Snam Rete Gas, secondo la dovuta diligenza, di tutte le azioni volte a limitare e contenere il rischio derivante dall’esposizione nei confronti degli utenti nell’ambito del

servizio di bilanciamento (in tali casi, infatti, Snam Rete Gas sarebbe, almeno in parte, responsabile dei predetti oneri);

- al riguardo, il Resoconto evidenzia alcune situazioni meritevoli di approfondimento in cui l'intervento di Snam Rete Gas risulta non pienamente tempestivo:
 - il non tempestivo blocco delle transazioni registrate da alcuni operatori inadempienti sul Sistema PSV;
 - il ritardo nella risoluzione del contratto di trasporto di una società inadempiente;
 - il tempo impiegato per la verifica della fideiussione successivamente disconosciuta dall'istituto emittente;
- inoltre, occorre anche considerare che il DPR 636/72 consente di recuperare gli importi IVA in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose;
- gli approfondimenti sopra richiamati sono altresì funzionali alla revisione dell'entità del corrispettivo CV^{BL} in coerenza con l'obiettivo di minimizzare l'onerosità del sistema del gas naturale.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare, ai sensi del comma 11.10, della deliberazione ARG/gas 45/11, nonché del punto 9, della deliberazione 351/2012/R/gas, un procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri da riconoscere a Snam Rete Gas con riferimento ai crediti complessivamente non riscossi relativi alle partite economiche insorte nel periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012, fermo restando che non potranno essere posti a carico del sistema eventuali oneri indebiti conseguenti al mancato compimento, da parte della suddetta società, di tutte le azioni volte a ridurre o contenere il rischio derivante dell'esposizione nei confronti degli utenti del servizio di bilanciamento, secondo un criterio di massima diligenza;
- sia, a tal fine, opportuno approfondire, nell'ambito del procedimento, gli aspetti emersi nell'Istruttoria Conoscitiva richiamati nel precedente gruppo di considerati, anche acquisendo, in detto procedimento, da Snam Rete Gas, una puntuale indicazione della situazione evolutiva in ordine ai propri crediti non riscossi

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri da riconoscere a Snam Rete Gas, con riferimento ai crediti complessivamente non riscossi, relativi alle partite economiche del bilanciamento insorte nel periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012;
2. di indicare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Mercati;
3. di fissare il termine del procedimento in 180 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione da parte dell'impresa interessata;

4. di comunicare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Mercati;
5. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in caso di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
6. di comunicare che, chi ne ha titolo, può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR 244/01 e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati a intervenire ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR 244/01;
7. di prevedere che, nell'ambito del procedimento, Snam Rete Gas trasmetta una nota contenente la situazione aggiornata degli oneri che, in base alle azioni intraprese dalla medesima società e agli eventuali impegni assunti dai soggetti inadempienti, risultano recuperabili e le relative tempistiche;
8. di tramettere la presente deliberazione, nonché il Resoconto, limitatamente agli aspetti di interesse, a Snam Rete Gas;
9. di trasmettere la presente deliberazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni